MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

# Art. 67

## Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958 n. 119

Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici |
| Estremi | Legge 18 febbraio 1963, n. 81 |
| Titolo | IV — Disposizioni finali e transitorie |
| Capo | II — Disposizioni transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-67-efficacia-delle-disposizioni-dell-articolo-96-della-legge-27-febbraio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it